

N. R.G. 14640/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angela Baraldi	Presidente
dott. Maria Cristina Borgo	Giudice
dott. Alessandra Cardarelli	Giudice Relatore

all'esito della camera di consiglio del 28 giugno 2019
nel procedimento iscritto al n. r.g. 14640/2017 promosso da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. CIPOLLA
MASSIMO elettivamente domiciliato in VIA LUDOVICO ARIOSTO 6 44121 FERRARA presso
il difensore avv. CIPOLLA MASSIMO

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO (C.F. 91383700373)**

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 25.9.2017 il ricorrente, cittadino gambiano nato il 17.2.1998, proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Bologna, a lui notificato il 25.8.2017, con il quale era stata rigettata la sua domanda tesa al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione c.d. umanitaria.

Il Ministero dell'Interno non si costituiva né compariva all'udienza; e la Commissione territoriale non provvedeva a trasmettere copia della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio, senza formulare alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

All'udienza fissata per la sua audizione il ricorrente, comparso personalmente dinanzi al giudice delegato, rendeva le seguenti dichiarazioni.

Firmato Da: BARALDI ANGELA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7218d12b555f49c5e

“Sono in Italia dal maggio 2016 e vengo dal Gambia, Sukuta, da cui sono venuto via nell’aprile 2014. Ho diciannove anni. Quando sono arrivato in Italia ero minorenne. Non sono sposato e non ho figli. Prima di arrivare in Italia sono stato in Libia per 1 anno e nove mesi. Ho lavorato per un libico che vendeva frutta. Ho lasciato la Libia, dove sono stato in carcere per 8 mesi, visto che lì le condizioni non mi consentivano di rimanere; avrebbero infatti potuto continuare a farmi del male o avrebbero potuto uccidermi; ho così deciso di mettere in salvo la mia vita. Ho studiato in Gambia per 6 anni. Lì ho poi coltivavo la terra di nostra proprietà insieme a mia sorella maggiore. Ho anche un fratellino più piccolo che sta insieme a mia madre. Sono in contatto con loro. Mio padre è morto a causa di un incendio, per quanto mi ha raccontato mia madre; io ero molto piccolo. Mia madre in quella occasione, nel mettere in salvo mia sorella, si è rotta una gamba. Io sono stato salvato da mio padre che, nel mentre tentava di recuperare in casa i documenti, è rimasto gravemente ustionato per poi perdere la vita. Anche io, durante il salvataggio, ho subito gravi ustioni delle quali riporto ancora segni evidenti sul viso e sulla coscia destra. Ho lasciato il Gambia in quanto mio padre prima di morire ci aveva lasciato il terreno dove coltivavamo frutta e verdura. Avevamo aperto anche un piccolo negozio dove vendevamo i nostri prodotti. Ciò ci serviva per sopravvivere. Un giorno sono arrivate delle persone per dirci che avremmo dovuto vendere loro il terreno. Era aprile 2014. Noi ci siamo rifiutati. Mia mamma in quella occasione ci ha raccontato che anche in passato avevano chiesto a mio padre di vendere il terreno ma lui si era rifiutato. Un giorno, dopo circa una settimana, i poliziotti si sono recati presso il nostro terreno per chiederci i documenti relativi alla proprietà del terreno. Noi abbiamo detto loro che li avevamo lasciati a casa dove ci siamo poi recati insieme ai poliziotti ai quali abbiamo mostrato i documenti. I poliziotti ci hanno detto che avremmo dovuto lasciare il terreno in quanto questo era da considerarsi di proprietà del Governo. Questo perché un terreno confinante con il nostro era di proprietà del Governo. Questo lo abbiamo sempre saputo. Secondo me – dunque – il Governo si sarebbe voluto impossessare del nostro terreno in quanto più grande di quello confinante. I poliziotti hanno preso i documenti relativi alla proprietà del terreno che risultava intestato a mio padre, ma non ci hanno lasciato alcuna documentazione a giustificazione della sottrazione da parte loro dei documenti del terreno. Io però ho continuato a lavorare insieme a mia sorella sul terreno. Un giorno, era verso la fine di aprile 2014, alcuni operai del Governo sono venuti a tagliare l’erba sulla nostra proprietà. Io non c’ero ma sono arrivato alla fine. Avevano posizionato anche dei mattoni, senza calce, che segnavano i 4 angoli dell’appezzamento del nostro terreno. Gli operai intanto erano andati via. Io ho subito rimosso i mattoni da dove erano stati posizionati. Tornato a casa, ho trovato mia madre in lacrime. Io ho chiesto il motivo e lei mi ha detto la polizia aveva preso mia sorella e che stava cercando anche me. Ho preso dei pochi soldi da mia madre e sono scappato. Ovviamente, visto che la polizia stessa aveva già preso mia sorella e cercava anche me, non avrei potuto rivolgermi alla stessa. Del terreno, per quanto mi risulta, se ne è impossessato il Governo. Peraltro, mia madre è anziana ed invalida e non ha coltivato il terreno nemmeno ai tempi in cui io ancora vi lavoravo. Io sono comunque andato via dal Gambia in quanto potrebbero mettermi in galera senza motivo per il fatto che io ho comunque rimosso i mattoni che erano stati posizionati sul nostro terreno dagli operai del Governo. Mia madre mi dice che tuttora la polizia mi sta cercando. Anche per questo mia madre si è disinteressata del terreno.

Confermo l’integrale contenuto del presente verbale che mi è stato riletto”.

Acquisita all'udienza successiva l'ulteriore documentazione prodotta dalla difesa, il difensore concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.

* * *

Occorre premettere che il ricorrente, cittadino gambiano e di etnia mandinga, innanzi alla Commissione territoriale aveva dichiarato di essere giunto in Italia nel mese di maggio 2016, proveniente dalla Libia, Paese nel quale aveva vissuto nei 18 mesi antecedenti, lavorando per un anno presso un rivenditore di frutta e verdura e trascorrendo i mesi successivi in stato di prigionia, fino al momento in cui era riuscito a fuggire e a giungere in Italia. L'istante aveva riferito di essersi occupato, nel Paese di provenienza, della coltivazione di un terreno di proprietà della famiglia, anche in seguito al decesso del padre, finché alcune persone avevano formulato una proposta d'acquisto – già effettuata quando il padre era in vita – a cui erano seguiti il rifiuto del ricorrente (e della sorella che lo aiutava nella coltivazione) e il successivo intervento della polizia, che aveva loro comunicato che il terreno era stato requisito dal Governo. Il ricorrente aveva aggiunto che sia lui, che la sorella avevano continuato ad occuparsi della coltivazione del terreno, fin quando lui aveva distrutto alcune recinzioni costruite dal Governo sul terreno e la sorella era stata arrestata dalla stessa polizia; a quel punto, il ricorrente aveva deciso di fuggire dal Gambia, per il timore di essere a sua volta arrestato per le condotte poste in essere per contrastare l'occupazione del terreno da parte dell'autorità governativa.

La Commissione territoriale, con la decisione impugnata, in relazione alle circostanze emerse nel corso dell'audizione, escludeva che fossero ravvisabili i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in difetto di un fondato timore di persecuzione nel senso e per le ragioni indicate dall'art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951, e per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendo emersi sufficienti elementi di fondatezza per un'ipotesi di danno grave nel senso indicato dall'art. 14, lett. a) e b) del D. L.vo 251/2007 e non essendo ravvisabile nel Paese di provenienza una situazione di violenza generalizzata ai fini dell'applicazione dell'art. 14, lett. c); evidenziava, infine, che non erano emersi seri motivi di carattere umanitario, idonei a giustificare il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del TU Immigrazione, rigettando pertanto integralmente la domanda di protezione formulata dal ricorrente.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, deducendo che la Commissione non aveva adeguatamente valutato la situazione del Paese di provenienza del ricorrente, caratterizzato tuttora da un clima di disordine e instabilità ed evidenziando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria; ed ha concluso chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art.14 D.L.vo 251/2007, anche in ragione della situazione di violenza generalizzata riscontrabile in Gambia e, in via subordinata, il riconoscimento della c.d. protezione umanitaria.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che le motivazioni della Commissione territoriale, alla base del provvedimento impugnato, se pure condivisibili in relazione alla domanda di protezione internazionale, non possano essere condivise con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, della quale appaiono invece sussistenti i presupposti per le ragioni che si diranno.

Prima di esaminare nel merito le dichiarazioni del ricorrente va tuttavia premesso che, per vagliare la fondatezza delle dichiarazioni del cittadino straniero che chiede la protezione

internazionale, qualora taluni elementi o aspetti non siano suffragati da prove, soccorrono i parametri delineati dall'art. 3, comma 5, del D. L.vo n. 251/2007, che contempla appunto i criteri di valutazione delle dichiarazioni del cittadino straniero richiedente e costituisce *"unitamente all'art.8 D. L.vo n. 25 del 2008 relativo all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale"* (cfr. Cass. n. 8282/2013).

In particolare, le circostanze e i fatti che vengono allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità, basata sui criteri sopra detti, che sono fondati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese (cfr. sentenza citata).

In altre parole (cfr. Cass. 26921/17 sez VI civ. ordinanza 28.9.2017 dep. 14.11.2017) la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione rappresenta *"il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca"*.

Orbene, alla luce dei predetti criteri, le dichiarazioni del ricorrente – in merito alla situazione familiare e alle vicende che lo avevano indotto a lasciare il suo Paese – possono considerarsi, nel complesso e in generale, attendibili.

Ed infatti, lo stesso non solo ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, avendo egli descritto la sua situazione familiare, fornendo indicazioni e circostanze di dettaglio in ordine alle modalità con le quali le forze di polizia e di governo erano riuscite ad occupare l'unico terreno di loro proprietà, ma ha altresì reso in giudizio dichiarazioni che risultano coerenti ed in linea con quanto precedentemente dichiarato in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale, laddove aveva riferito delle richieste di cessione del terreno e della successiva occupazione abusiva del terreno ad opera della polizia e dell'autorità governativa.

In particolare, il ricorrente, oltre a confermare le dichiarazioni già rese davanti alla CT, ha arricchito il racconto, fornendo specifiche indicazioni in ordine alle ragioni per le quali il Governo voleva occupare proprio il terreno di appartenenza della sua famiglia, spiegando che si trattava di un appezzamento confinante con un altro terreno già di proprietà del Governo e quindi utile ad ampliarne i possedimenti.

L'istante, infine, ha ribadito la vicenda dell'arresto arbitrario della sorella ad opera della polizia, in ragione del loro tentativo di resistere all'occupazione del terreno, che lo aveva indotto, per il timore di ripercussioni personali, ad allontanarsi dal Paese di provenienza e ad intraprendere un lungo viaggio quando era ancora minorenni.

Le sue dichiarazioni trovano, del resto, riscontro nelle fonti consultate che danno atto dei ripetuti e continui abusi, nel periodo di governo dell'ex presidente gambiano, delle forze di polizia e dell'autorità quanto all'occupazione abusiva di terreni: "*Gainako.com, a Gambian news website, noted the following on 22 August 2013: '...more and more Gambians get tangled in land disputes including the President. Land has become the hottest commodity in Gambia and even the president is allegedly involved in land grabbing as he expands his hunger for more farms and businesses. One thing Gambians must be mindful of, land disputes are very sensitive and could spell very serious conflicts in a Nation. A great example is the numerous conflicts in Gunjur, and other parts of the country. Peoples' land heritage must be respected and protected to avoid confiscation of genuine lands that belongs to families.'*" Freedom Newspaper reported on confiscation of land by the Government in an article dated 5 July 2010: <http://freedomnewspaper.com/Homepage/tabid/36/mid/367/newsid367/5376/Gambia-GOVERNMENT-TO-CONFISCATE-ALL-DISPUTED-LANDS-IN-THE-GAMBIA/Default.aspx2381>; The Point website reported on evictions from property and demolitions of property on 7 May 2012: <http://thepoint.gm/africa/gambia/article/the-land-crisis-issue>; The Point reported on evictions from business premises and demolition of property in Banjul on 5 December 2012: <http://thepoint.gm/africa/gambia/article/massive-demolition-of-compounds-workshops-at-bund-road>"; The GambiaCountry of Origin Information(COI) - Report (<https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=5280976b4&skip=0&query=land%20property&coi=GM> B). Ed ancora: "*Property rights are not secure. Village chiefs allocate land for various uses, but poor record keeping and high rates of turnover in village hierarchies foster land disputes and confusion about ownership and leases. Problems with due process related to the illegal seizure of land also persist*" - Freedom in the World 2017 - Gambia, The - <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=59831e99a&skip=0&query=land%20property&coi=GM> B&searchin=fulltext&sort=date.

In conclusione, alla luce dei predetti parametri e dei risconti effettuati, il richiedente deve ritenersi, in generale e nel complesso, attendibile.

Pur valutata la credibilità del ricorrente, va, peraltro, osservato che non appaiono nella specie ravvisabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non potendosi ritenere sussistente, allo stato attuale, il rischio effettivo di danno grave nei termini ed ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del D.L.vo 251/2007.

Ed invero, con riferimento alla storia personale del ricorrente ed al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti quale possibile esito dell'arresto al quale potrebbe essere sottoposto in caso di rimpatrio, si osserva come – seppure le condizioni delle carceri gambiane comportino una sistematica lesione dei diritti fondamentali dell'uomo – allo stato il pericolo di concreta incarcerazione non appare supportato da alcuna allegazione di natura giudiziaria, e ciò anche a fronte dei rilevanti mutamenti politici intervenuti a seguito dell'allontanamento dell'ex presidente gambiano. E, del resto, proprio in relazione all'attualità e concretezza del pericolo paventato le dichiarazioni del ricorrente appaiono generiche e prive di effettivi e concreti riferimenti in ordine all'esistenza di atti o di procedimenti penali in relazione a condotte da lui poste in essere oltre cinque anni fa.

E anzi, le fonti più recenti ed accreditate danno conto proprio degli interventi del presidente Barrow per la liberazione di numerosi prigionieri e per una effettiva riforma del sistema di sicurezza (cfr. fra le altre, Human Rights Watch, *World Report 2018 - Gambia*, 18 January 2018, available at: <https://www.refworld.org/docid/5a61ee73a.html>; <http://fatunetwork.net/president-barrow-pardons-174-prisoners-74-released-far/>).

Il rischio paventato dal ricorrente non appare, quindi, concreto ed attuale.

Per quanto riguarda, poi, la valutazione di una situazione di violenza generalizzata rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 14 lett. c) del D.L.vo 251/2007, giova premettere che la valutazione di tale condizione va operata considerando la situazione della specifica regione di provenienza (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea – sentenza *Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie* – 17 febbraio 2009; v. anche, IV Sezione della Corte Europea di Giustizia sentenza *Diakité* del 30 gennaio 2014) e che è necessaria la sussistenza di indici specifici di pericolosità, quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata: situazioni, queste, che non si ravvisano con riferimento all'attuale situazione del Paese di provenienza del richiedente.

Orbene, l'esame delle più recenti ed accreditate COI non evidenzia l'attuale esistenza in Gambia di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato idonea a esporre la popolazione civile ad un grave pericolo per la vita o l'incolumità fisica per il solo fatto di soggiornarvi.

Al riguardo, va premesso che nel mese di dicembre del 2016, dopo 22 anni di potere del presidente Yahya Jammeh, le elezioni tenutesi in Gambia avevano proclamato vincitore il leader dell'opposizione Adama Barrow, pur se, dopo l'iniziale ammissione di sconfitta, il presidente Jammeh, solo una settimana più tardi, aveva ritrattato tale ammissione ed aveva lamentato l'esistenza di gravi ed inaccettabili anomalie del processo elettorale.

A ciò (e all'allontanamento del vincitore, che aveva lasciato il Gambia) era seguito – il 13 gennaio 2017 – un incontro con quattro capi di stato dell'Africa occidentale, teso a convincere Jammeh ad accettare i risultati elettorali, a fronte del pubblico sostegno del nuovo presidente Barrow, vincitore alle elezioni, da parte dell'Unione Africana, delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti e del malcontento generale dei vari organismi sindacali, della stampa della commissione elettorale in relazione alla reazioni di Jammeh, inizialmente sostenuto dalle forze di sicurezza e dal capo dell'esercito.

Ne era seguita la fuga di migliaia di persone, con il passaggio del confine tra il Senegal e il Gambia, in ragione dei timori di un'ondata di nuova repressione e violenza.

Finalmente, grazie al sostegno della comunità internazionale e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, si era attuato – il 19 gennaio 2017 – l'insediamento del nuovo presidente Barrow, con l'esilio – il 21 gennaio 2017 – di Jammeh, fuggito in Guinea Equatoriale, ed il ritorno in Gambia, il successivo 26 gennaio, del presidente Barrow e la sua proclamazione ufficiale il 18 febbraio 2017.

All'insediamento del presidente erano seguite le nuove elezioni del 6 aprile 2017, con la vittoria del partito di opposizione United Democratic party (UDP), del quale faceva parte Barrow.

In tale contesto si colloca l'iniziato percorso di miglioramento della situazione politica ed economica del Paese, con il rientro in Gambia – fin dalla fine del mese di gennaio 2017 – di molti cittadini gambiani fuggiti in Senegal a causa dell'incertezza della situazione politica e, soprattutto, con la ripresa dei finanziamenti internazionali, come evidenziato nelle fonti più accreditate.

Al riguardo, possono richiamarsi: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *As Gambia crisis passes, displaced return from Senegal*, 24 January 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/5887766d4.html>; e il più recente e completo rapporto Human Rights Watch - World Report 2018 – Gambia, 18 January 2018, available at <http://www.refworld.org/docid/5a61ee73a.html>: “*The human rights climate in Gambia improved dramatically as the new presidente, Adama Barrow, and his government took steps to reverse former President Yahya Jammeh's legacy of authoritarian and abusive rule. After winning the december 2016 election and taking office in January, Barrow moved quickly to distinguish his government from Jammeh's, whose security forces used arbitrary arrests, torture, and extrajudicial killings to suppress dissent and independent media during his 22 years of power. The new government promised to make Gambia the “human rights capital of Africa” released scores of political prisoners, and began to strengthen the judiciary and reform the security services. (...) The economic Community of West African States (ECOWAS) played a critical role in convincing Jammeh to leave office after he lost the elections, and, at time of writing, maintains a 500-strong peacekeeping force in Gambia. The international community provided significant financial banking to the Barrow government, including support for the investigation of past human rights abuses and reform of security forces and judiciary. (...) The European Union, United Kingdom, and United States, which were strong critics of Jammeh's human rights abuses and provide little or non foreign assistance to his government in 2016, committed significant funds to address the dire economic situation inherited by the Barrow government. China also provided significant bilateral assistance. The World Bank in July committed US\$56 million in budget support, with the International Monetary Fund in June approving a \$16 million loan.*”

In tal senso si consultino altresì: European Asylum Support Office (EASO), *EASO Country of Origin Information Report - The Gambia Country Focus*, December 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/5a338fb54.html>; e Freedom House, *Freedom in the World 2018 - Gambia, The*, 15 March 2018, available at: <http://www.refworld.org/docid/5ab8bd31a.html>.

Ma se nella specie non appaiono ravvisabili i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, non può non considerarsi il contesto che ha determinato la fuga del ricorrente dal suo Paese di origine, a fronte di una situazione che, se pure in miglioramento, non appare ancora stabilizzata: Paese dal quale il ricorrente, fuggito per sottrarsi all'arresto arbitrario a seguito della sua opposizione all'abusiva occupazione del terreno di proprietà della sua famiglia, si è allontanato quando era appena sedicenne e ormai da molti anni, intraprendendo un difficile percorso migratorio che lo ha portato in Italia.

Ritiene, quindi, il Collegio che il confronto (come richiesto da ultimo da Cass. 4455/18) tra la situazione soggettiva del ricorrente e la situazione complessiva del Paese di provenienza, a fronte delle ragioni che avevano determinato la fuga del ricorrente, delinei un quadro di vulnerabilità, sia soggettiva che oggettiva, tale da giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario.

Al riguardo, va innanzitutto premesso che a seguito all'entrata in vigore, il 5 ottobre scorso, del DL 113/2018 (conv. in L. 132/2018) è stato abrogato l'art. 5 comma 6 D.lgs 286/98.

Nel citato decreto non si rinviene alcuna deroga (né esplicita né implicita) alla previsione di cui all'art. 11 delle preleggi del c.c. che, come noto, contiene il principio generale secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.

Tale dato – unitamente alla consistenza di diritto soggettivo della posizione giuridica dello straniero che chieda la protezione umanitaria (cfr. Cass. SU sentenza 19393/2009) ed alla natura dichiarativa del provvedimento (cfr. Cass. SU sentenza 907/99) che, appunto, accerta la condizione che preesiste al suo riconoscimento – porta a ritenere l'applicabilità al caso in esame, in cui la richiesta di accertamento del diritto è precedente all'entrata in vigore del citato decreto, della preesistente disciplina sostanziale che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (il legislatore ha infatti ritenuto di prevedere una normativa transitoria soltanto per la fase amministrativa con il rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” all'art. 1, comma 9, DL 11/18).

Tale orientamento ha recentemente ricevuto avallo dalla Suprema Corte, la quale, nella sentenza n. 4890/2019, ha chiarito che *“la normativa introdotta con il d. l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, c.6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione”*.

Ne deriva che si può e si deve procedere all'esame della sussistenza dei gravi motivi umanitari che consentivano il rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Tanto premesso, va osservato che, conformemente al condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, i “seri motivi” di carattere umanitario, oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, non sono tipizzati o determinati da legislatore, cosicché gli stessi costituiscono un “catalogo aperto” (cfr. Cass. 26566/2013), *“pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un., 19393/2009, par. 3)”*.

In particolare, ai fini della valutazione della vulnerabilità, è *“necessaria (...) una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio”*, a fronte della tutela accordata al diritto al rispetto della vita familiare, così come al diritto al rispetto della vita privata, dall'art. 8 CEDU (cfr. Cass. 4455/2018).

Orbene, così delineati in termini generali i profili della protezione in esame, occorre valutare se la situazione che caratterizza la vicenda personale del ricorrente possa giustificare il riconoscimento di quei seri motivi di carattere umanitario, tali da fondare il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del TU Immigrazione.

E nella specie, proprio la complessità della situazione generale del Paese e della situazione politica che ha portato al percorso di miglioramento intrapreso di recente, ma non ancora stabilizzato, il difficile percorso migratorio compiuto quando il ricorrente era ancora minorenne e che lo ha portato lontano dal suo Paese ormai da tanti anni, la mancanza di precedenti penali (non avendo il PM segnalato alcunché sotto il profilo della condotta) e la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione messe a sua disposizione (dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente ha intrapreso un effettivo percorso di studio della lingua italiana – cfr. attestati di frequenza dei corsi e di conoscenza della lingua per il livello A1 – ha partecipato alle attività organizzate nell’ambito dell’accoglienza ed ha svolto attività lavorativa in forza di plurimi contratti a tempo determinato a partire dal giugno 2018 proseguendo l’attività, con contratti a tempo determinato, nell’anno 2019: cfr. contratti di lavoro prodotti dalla difesa, unitamente alle buste paga ed al modello 730/2019, relativo all’attività svolta nell’anno 2018), sono tutti elementi che suggeriscono di garantire al cittadino gambiano un congruo periodo di permanenza nel nostro Paese onde monitorare l’evoluzione della situazione della Paese, avuto riguardo alla situazione che ne aveva determinato l’allontanamento.

Del resto, in questo quadro, la prospettiva di far rientro forzatamente in un Paese abbandonato quando era ancora minorenne, in una situazione di assoluta precarietà ed assenza di effettivi riferimenti familiari di sostegno, significherebbe determinarne uno sradicamento, dopo l’abbandono del Paese di provenienza ed il difficilissimo percorso migratorio, intrapreso quando era appunto minorenne.

In altri termini, nel caso in esame è proprio operando una valutazione della situazione personale del ricorrente correlata alla situazione nel Paese di origine, alla luce della sua vicenda personale, da considerare ai fini di verificare l’esistenza e l’entità della lesione dei diritti contemplati dall’art. 8 Cedu, che può giungersi al riconoscimento della protezione umanitaria, atteso che proprio alla luce dell’adeguato grado di inserimento del ricorrente sul territorio del nostro Stato, a fronte della sua minore età nel momento in cui aveva intrapreso il difficilissimo percorso di migrazione giungendo in Italia in una situazione di effettiva vulnerabilità, anche in considerazione della concreta vicenda che ne aveva determinato la migrazione, emerge una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali.

Nell’ipotesi di rientro nel Paese di origine, dal quale il ricorrente si è ormai allontanato da tanti anni, e con la situazione di estrema precarietà che caratterizzava la sua situazione nel Paese di provenienza, si determinerebbe infatti una sicura compromissione del diritto alla vita privata con un’incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali, fra i quali anche il diritto allo studio ed al lavoro (cfr. con riferimento alla valutazione comparativa ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione, Cass. 4455/2018).

In conclusione, pur non ravvisandosi gli estremi per il riconoscimento di altre forme di protezione internazionale, nella specie appaiono ravvisabili i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria; con l’effetto che, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 6, T.U. Immigrazione, ora denominato permesso di soggiorno “casi speciali”.

In ragione della peculiarità delle questioni trattate e della natura della materia sussistono giusti

motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis D.Lvo 25/2008,

in parziale accoglimento del ricorso, riconosce a [REDACTED] il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D. L.vo n. 286/1998 ora denominato permesso di soggiorno "casi speciali", e per l'effetto dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per territorio e al Pubblico Ministero per quanto di competenza.

Dichiara le spese interamente compensate fra le parti

Così deciso in Bologna il 28 giugno 2019

Il Giudice est.

Dott. Alessandra Cardarelli

Il Presidente

dott. Angela Baraldi